



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Lamezia Terme

-Segreteria Affari Civili -

p.e.c.: prot.procura.lameziaterme@giustiziacert.it

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA FAMILIARE AI SENSI DELL'ART. 6 D.L. 12.9.2014, N. 132 CONV. DA L. 10.11.2014, N. 162 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 149, 10.10.2022.

PREMESSA

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO VIGENTE (dopo la c.d. Riforma Cartabia)

Art. 6 D.L. n. 132, 12.9.2014

Convenzione di negoziazione assistita da avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti.

1. La convenzione di negoziazione, assistita da almeno un avvocato per parte, può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, prima comma, numero 2), lettera b), della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

I-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori, al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne, economicamente non autosufficiente, e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile, e per la modifica di tali determinazioni.

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati di tutte le parti il nulla osta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza e lo comunica a tutte le parti. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.

2-bis. L'accordo è trasmesso con modalità telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l'autorizzazione. Il Procuratore della Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia l'autorizzazione trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono, nei casi di cui ai commi I e I-bis, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica. Gli eventuali patti di trasferimento immobiliari contenuti nell'accordo hanno effetti obbligatori. Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

3-bis. Quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile, le parti possono stabilire, nell'accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione. In tal caso la valutazione di equità è effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell'articolo 5, ottavo comma, della Legge 10 dicembre 1970, n. 898.

3-ter. L'accordo, munito di nullaosta o di autorizzazione, è trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione in apposito archivio. Il Consiglio dell'ordine, se richiesto, rilascia copia

autentica dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell'accordo è disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 ad euro 10.000. All'irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio";

b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio";

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere

una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio".

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte.

Esso può concedere la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l'affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la modifica delle precedenti condizioni di affidamento e mantenimento dei figli, il mantenimento dei figli maggiorenni ed eventuali modifiche successive, la determinazione degli alimenti ed eventuali modifiche successive, nonché lo scioglimento dell'unione civile e sue eventuali modifiche successive.

UFFICIO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA COMPETENTE

L'Ufficio della Procura della Repubblica competente per territorio per l'approvazione dell'accordo deve essere individuato nel luogo di residenza o domicilio di una delle parti per la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, il mantenimento dei figli maggiorenni ed eventuali modifiche successive, la determinazione degli alimenti ed eventuali

modifiche successive, lo scioglimento dell'unione civile ed eventuali modifiche (art. 473 bis.51 c.p.c.); nel luogo di residenza abituale del minore per le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori (art.473 bis.11 c.p.c.).

TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ACCORDO

L'accordo, unitamente alla attestazione di conformità all'originale ed alla documentazione successivamente indicata, dovrà essere inviato da uno degli avvocati che ha sottoscritto l'atto all'indirizzo P.E.C. della Segreteria Affari Civili della Procura della Repubblica

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ACCORDO

A) *Assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.*

➤ **Separazione personale:**

Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;

➤ **Modifica delle condizioni di separazione personale:**

Copia autentica del verbale di separazione personale con decreto o sentenza di omologa;

oppure

copia autentica della sentenza di separazione;

oppure

copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162;

oppure

copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato civile ex art. 12 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162.

➤ **Cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio:**

1) Estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;

2) Copia autentica del verbale di comparizione presidenziale o in camera di consiglio in sede di separazione personale;

3) Copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto o sentenza di omologa;

oppure

copia autentica della sentenza di separazione;

oppure

copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162;

oppure

copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato civile ex art. 12 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162.

➤ **Modifica relativa alle condizioni di divorzio**

Copia autentica della sentenza di divorzio;

oppure

copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162;

oppure

copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato civile ex art. 12 D.L. cit..

B) Presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.

➤ **Separazione personale:**

- 1) Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;
- 2) Dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

➤ **Modifica delle condizioni di separazione personale:**

- 1) Copia autentica del verbale di separazione personale con decreto o sentenza di omologa
ovvero
copia autentica della sentenza di separazione;
ovvero

copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162

- 2) Dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

➤ **Cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio:**

- 1) Estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;
- 2) Copia autentica del verbale di comparizione presidenziale o in camera di consiglio in sede di separazione personale;
- 3) Copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto o sentenza di omologa
ovvero
copia autentica della sentenza di separazione;
ovvero

copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162

- 4) Dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

➤ **Modifica relativa alle condizioni di divorzio**

- 1) Copia autentica della sentenza di divorzio;
ovvero

copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162;

- 2) Dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

➤ **Disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio**

Dichiarazione dei redditi dei genitori relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

➤ **Modifica della disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio**

- 1) Precedente accordo o provvedimento oggetto di modifica con attestazione di conformità;

2) Dichiarazione dei redditi dei genitori relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

➤ **Disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio**

Dichiarazione dei redditi dei genitori e del figlio maggiorenne relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

➤ **Modifica della disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio**

1) Precedente accordo o provvedimento oggetto di modifica con attestazione di conformità;

2) Dichiarazione dei redditi dei genitori e del figlio maggiorenne relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

➤ **Determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente**

Dichiarazione dei redditi dei genitori e del figlio maggiorenne relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

➤ **Modifica dell'assegno di mantenimento corrisposto dai genitori al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente**

1) Precedente accordo o provvedimento oggetto di modifica;

2) Dichiarazione dei redditi dei genitori e del figlio maggiorenne relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

C) Alimenti

➤ **Determinazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice civile**

La produzione documentale è facoltativa;

➤ **Modifica degli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 del Codice civile**

Precedente accordo o provvedimento da modificare con attestazione di conformità;

D) Unioni civili

➤ **Scioglimento dell'unione civile**

Atto integrale dell'unione civile rilasciato dal Comune in cui è stata celebrata l'unione civile recante l'annotazione della dichiarazione, congiunta o disgiunta, della volontà di scioglimento dell'unione civile (la richiesta di nulla osta deve essere presentata decorsi almeno tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione).


➤ **Modifica relativa alle condizioni di scioglimento dell'unione civile**

Copia autentica dell'accordo di scioglimento dell'unione civile raggiunto con negoziazione assistita.

Si dispone la notifica all'Ordine degli avvocati di Lamezia Terme e la pubblicazione sul sito.

Lamezia Terme, 07/05/2024

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Salvatore M. CURCIO



SCHEDA DI SINTESI DELL'ACCORDO RAGGIUNTO
A SEGUITO DI CONVENZIONE ASSISTITA
Legge 10 novembre 2014, n.162 e successive modifiche

TRA

Sig./ra _____ C.F. _____

Avvocato _____ C.F. _____

PEC _____ cell. _____

E

Sig./ra _____ C.F. _____

Avvocato _____ C.F. _____

PEC _____ cell. _____

per la soluzione consensuale di:

- separazione
- divorzio
- cessazione degli effetti civili del matrimonio
- scioglimento del matrimonio
- modifica delle condizioni di separazione o del divorzio
- regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio

con figli:

- minorenni
- maggiorenni incapaci
- maggiorenni economicamente non autosufficienti
- maggiorenni portatori di handicap
- maggiorenni economicamente autosufficienti

oppure:

- senza figli

trasferimento di patrimonio:

- con patti di trasferimento patrimoniale
- senza patti di trasferimento patrimoniale

Accordo presentato alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme

Data _____

Firma Avvocato

Data richiesta integrazione _____ Data deposito integrazione _____

SCHEDA DI SINTESI DELL'ACCORDO RAGGIUNTO
A SEGUITO DI CONVENZIONE ASSISTITA
Legge 10 novembre 2014, n.162 e successive modifiche

TRA

Sig./ra _____ C.F. _____

Avvocato _____ C.F. _____

PEC _____ cell. _____

E

Sig./ra _____ C.F. _____

Avvocato _____ C.F. _____

PEC _____ cell. _____

per la soluzione consensuale di:

- separazione
- divorzio
- cessazione degli effetti civili del matrimonio
- scioglimento del matrimonio
- modifica delle condizioni di separazione o del divorzio
- regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio

con figli:

- minorenni
- maggiorenni incapaci
- maggiorenni economicamente non autosufficienti
- maggiorenni portatori di handicap
- maggiorenni economicamente autosufficienti

oppure:

- senza figli

trasferimento di patrimonio:

- con patti di trasferimento patrimoniale
- senza patti di trasferimento patrimoniale

Accordo presentato alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme

Data _____

Firma Avvocato

Data richiesta integrazione _____ Data deposito integrazione _____